

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1996, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale
30 dicembre 1993, n. 63.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è sostituito dal seguente:

"1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 3, comma 2, sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per soli titoli, a coloro che, iscritti nel ruolo di cui all'articolo 13 e in possesso dei requisiti di legge, abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestire in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d) e limitatamente al servizio di cui all'articolo 5, comma 4, il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa."

Art. 2

Modifica dell'articolo 29 della legge regionale
30 dicembre 1993, n. 63.

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è sostituito dal seguente:

"3. I trasportatori di cui al presente articolo possono essere imprese individuali o societarie, e svolgere altre attività."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 maggio 1996, n. 13.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 marzo 1996 dove ha acquisito il n. 124 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Chisso, Costanzo, De Poli, De Boni, Marangon, Mario Rossi, Sprocati, Prior e Mazzon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2^a commissione consiliare in data 6 marzo 1996;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 marzo 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Carlo Costanzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 marzo 1996, n. 3324;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 aprile 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 aprile 1996, n. 2020/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per la viabilità e i trasporti.